



**Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati**

presso  
**Ministero della Giustizia**

Serv. **FS** Area **1-2-3-4 -DG**

Rif. del

Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli  
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati  
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e  
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

**LORO SEDI**

Oggetto: **decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** - “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Si riportano qui di seguito – senza alcuna pretesa di esaustività - le disposizioni di principale interesse per i Collegi e gli iscritti contenute nel provvedimento legislativo in oggetto, cd “decreto rilancio”, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 maggio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del successivo 19 maggio (Suppl. Ordinario n. 21/L).

**Art. 24** - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

I lavoratori autonomi con un volume di compensi non superiore a 250 milioni non sono tenuti al versamento né del saldo dell'**IRAP** per l'anno 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

**Piazza Colonna, 361  
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336**

**www.cng.it  
cng@cng.it**

**C.F. 80053430585**

**Art. 28** - *Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*

Si prevede l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del **canone di locazione di immobili a uso non abitativo** destinati all'esercizio abituale e **professionale** dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.

Condizione necessaria per fruire dell'agevolazione fiscale per i mesi di marzo, aprile e maggio è la diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

**Art. 65** - *Esonero temporaneo contributi Anac*

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei **contributi all'Autorità nazionale anticorruzione**, per tutte le procedure di gara avviate dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

**Art. 78** - *Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19*

Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 **dell'indennità di 600 euro** per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, viene aumentato il fondo dell'art. 44 del dl n. 18/2020 da 300 a 1.150 milioni. L'indennità non spetta ai soggetti che siano:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) titolari di pensione.

La disposizione abroga anche l'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

**Art. 81** - *Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*

In base a tali modifiche, i **documenti unici di regolarità contributiva** in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020.

**Art. 84** - *Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*

Si prevede che l'indennità di 600 euro per i co.co.co e gli autonomi/Partita Iva iscritti alla gestione separata INPS verrà confermata anche per il mese di aprile con lo stesso importo; ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata INPS, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, a maggio andrà un'indennità di 1000 euro. Inoltre, agli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria e che per Covid-19 hanno cessato l'attività o hanno subito un taglio di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020, sono riconosciuti 1000 euro; è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.

**Art. 119** - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Trattasi di una **detrazione fiscale del 110%** che potrà essere utilizzata per lavori svolti su prima casa e condomini dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:

a) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda; la detrazione è su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione; la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione; la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ai sensi della legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica.

Con i commi 9 e 10 si stabilisce l'ambito applicativo delle disposizioni in commento: in particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell'esercizio di imprese, arti o professioni (salvo quanto disposto dal comma 10), ai condomini e agli IACP, mentre al comma 10, con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 % non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

**Art. 121** - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

I soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti

fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

**Art. 122** - *Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19*

Viene prevista la possibilità di cessione del credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo, per sanificazione degli ambienti di lavoro e per adeguamento degli ambienti di lavoro ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

**Art. 125** - *Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro*

Il credito d'imposta spetta (anche) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, per un importo massimo di 60.000 euro, relativamente alla sanificazione degli ambienti, all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

**Art. 126** - *Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi*

Il comma 1 proroga, fino al 16 settembre 2020, il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative alla addizionale regionale comunale, all'IVA, ai contributi previdenziali assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, a favore dei soggetti esercenti arti e professioni, aventi i requisiti di cui all'art. 18 del dl n. 23/2020.

Il comma 2, nel modificare il comma 1 dell'art. 19 del dl n. 23/2020, prevede, in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiore a quattrecentomila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto da parte del sostenuto d'imposta, con ripresa del versamento al 16 settembre 2020.

**Art. 160** - *Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017*

Al fine di consentire ai titolari di diritti reali sui fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 e ancora iscritti al catasto terreni di completare le

procedure per la relativa iscrizione al **catasto edilizio urbano**, mediante l'istituto dello spontaneo ravvedimento, è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti di tali soggetti.

**Art. 263** - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile  
Nel rivedere le modalità organizzative del lavoro come finora sancite (e richiamate pure nel previgente dpcm del 26 aprile; cfr. circolare CNG del 30 aprile c.a., prot. n. 4977), al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, la norma prescrive che (fino al 31 dicembre 2020) le **pubbliche amministrazioni** (e, quindi, anche i Collegi ed il Consiglio Nazionale) adeguino le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 18/2020 alle esigenze della **progressiva riapertura di tutti gli uffici**. Al riguardo, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.  
Le amministrazioni si adeguano dunque alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

**Art. 264** - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Al fine di garantire la massima **semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi** fino al 31 dicembre 2020:

- qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (**SCIA**), il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
- gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal

contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda.

Si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE  
  
(Maurizio Savoncelli)

/ac